

CAMERA DEI DEPUTATI N. 781 (Urgenza)

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE, MINISTRO *AD INTERIM* DEL TESORO
(VANONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(BERTONE)

Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 1949, n. 644, adottato ai sensi dell'articolo 77, comma secondo, della Costituzione, concernente norme per operare il ragguaglio in lire italiane delle divise estere, ai fini della liquidazione dei diritti *ad valorem* della tassa di bollo, della imposta di assicurazione e della relativa imposta generale sull'entrata

Seduta del 22 settembre 1949

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con decreto legislativo 21 novembre 1947, n. 1347, era stato disposto che la valuta fornita allo Stato dall'Istituto italiano dei cambi doveva essere calcolata sulla base della quotazione media dei cambi di esportazione del mese precedente a quello in cui era fornita la valuta estera.

I suindicati criteri furono adottati col decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1617, e con l'articolo 7 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 801, per la conversione in lire italiane delle divise estere, ai fini della liquidazione, tanto dei diritti *ad valorem* dovuti sulle merci in importazione, quanto della tassa di bollo, della imposta di assicurazione, e della relativa imposta sull'entrata, che colpiscono i titoli, le note conti, le fatture, le cambiali ed i contratti di assicurazione stipulati in valuta estera.

In seguito ora al decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, che modifica il sistema della

determinazione del cambio delle valute estere acquistate dall'Istituto italiano dei cambi, nel senso, cioè, che tale cambio anziché essere determinato in base alla quotazione media mensile, deve essere ricavato dalla quotazione media giornaliera delle borse di Roma e di Milano, si rende necessario ed urgente di modificare le norme che regolano la conversione in lire italiane delle valute estere ai fini fiscali.

L'adozione però del sistema del cambio giornaliero stabilito dal suindicato decreto-legge n. 632, mal si adatta nei confronti delle operazioni di cui sopra è cenno, perché, a parte ogni altra considerazione, neppure sarebbe possibile comunicare tempestivamente agli uffici finanziari le quotazioni giornaliera delle divise estere.

È sembrato quindi opportuno di ripristinare il criterio in passato adottato, disponendo che il ragguaglio in lire italiane delle divise estere sia effettuato in base al cambio

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

settimanale ricavato dalle quotazioni giornaliere determinate dall'Istituto italiano dei cambi, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, in modo da rendere più agevole agli uffici finanziari la determinazione del valore imponibile.

Queste sono le finalità del provvedimento, che, stante l'urgenza, ha dovuto essere emanato con la forma del decreto-legge e del quale si chiede ora la conversione in legge, a termine dell'articolo 77, comma 2°, della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO

È convertito in legge il decreto legge 21 settembre 1949, n. 644, concernente norme per operare il ragguaglio in lire italiane delle divise estere, ai fini della liquidazione dei diritti *ad valorem* della tassa di bollo, della imposta di assicurazione e della relativa imposta generale sull'entrata.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Decreto-legge 21 settembre 1949, n. 644, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 22 settembre 1949, n. 218.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di modificare le disposizioni che regolano il ragguglio in lire italiane delle divise estere ai fini della liquidazione dei diritti *ad valorem* della tassa di bollo, della imposta di assicurazione e della relativa imposta generale sull'entrata;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze e incaricato di reggere *ad interim* il Ministero del tesoro e di concerto col Ministro per il commercio estero;

DECRETA.

ART. 1.

Ai fini della determinazione del valore imponibile delle merci sottoposte alla importazione a diritti *ad valorem* il ragguglio in lire italiane del valore dichiarato in valuta estera, salvo per le merci originarie e provenienti da paesi coi quali vigono particolari accordi di pagamento che stabiliscono determinati tassi di cambio, si effettua:

a) per le valute estere convertibili, in base al cambio medio settimanale, ricavato dalle quotazioni giornaliere della precedente settimana che l'Ufficio italiano dei Cambi determina, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 3, del decreto-legge 19 settembre 1949, numero 632.

b) per le altre valute estere, in base al cambio risultante dal rapporto tra la parità ufficiale in dollari U. S. A. dichiarata per ciascuna di dette valute ed il cambio medio settimanale del dollaro U. S. A., determinato nei modi di cui alla precedente lettera a).

ART. 2.

Ai fini della liquidazione della tassa di bollo di cui agli articoli 199, 200 e 205, della tariffa allegato A alla legge 30 dicembre 1923, n. 3268 e successive modificazioni e della imposta di assicurazione, prevista dalla legge 30 dicembre 1923, n. 3281, nonché della relativa imposta generale sulla entrata, saranno seguite le norme di cui ai commi a e b) del precedente articolo, per la commisurazione in lire italiane delle valute estere nelle quali sono stilati tanto i titoli, le note conti, le fatture, le cambiali e gli altri effetti di commercio, quanto i contratti di assicurazione.

ART. 3.

Il decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1617, e l'articolo 7 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 801, sono abrogati.

ART. 4.

Il presente decreto entra in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nello stesso giorno sarà presentato per la conversione in legge alle Camere.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1949.

EINAUDI.

DE GASPERI — VANONI — BERTONE.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI.